



# COMUNE DI RUBIERA

Provincia di Reggio Emilia

3° SETTORE – LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, INFRASTRUTTURE  
SERVIZIO VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

---

ORD. N. 70/15.1.2

Rubiera, 07 maggio 2015

**OGGETTO: Istituzione di un divieto di sosta permanente h 24 con rimozione forzata sul tratto di Via Salerno in prossimità del civico n. 28.**

## IL TECNICO RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE

**RILEVATA** la propria competenza ai sensi degli artt. 107 e 109 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2001 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

**RICHIAMATO** il provvedimento del Dirigente dell'Area dei Servizi al Territorio e Sviluppo Economico, Ing. Ettore Buccheri, in data 22/08/2014 n. 13107/1.6.2, con il quale è stato affidato al Geom. Ivano Leoni – Istruttore Direttivo Cat. D, l'incarico di Posizione Organizzativa del Servizio Viabilità e Infrastrutture;

**VISTA** l'istanza acquisita agli atti con prot. 0020771/10.1.3 del 30/12/2014 presentata dal Geom Ottavio La Macchia, quale tecnico incaricato dalla ditta BENEVELLI s.r.l. con sede in Rubiera (RE) in Via Salerno n° 28, proprietaria dei fabbricati ad uso produttivo siti in Via Salerno civici n°5 e 28, con la quale si chiede l'istituzione di un divieto di sosta permanente sul lato ovest di Via Salerno, per un tratto di lunghezza pari a circa 16 metri all'altezza del civico 28, per consentire le manovre degli autocarri e/o mezzi autoarticolati in entrata e in uscita dai due stabilimenti siti in Via Salerno ai civici 5 e 28, altrimenti impossibilitate se presenti veicoli in sosta sul quel tratto di viabilità;

**DATO** atto che a seguito di sopralluogo effettuato dallo scrivente Servizio è stato verificato che per consentire le manovre di autocarri e/o mezzi autoarticolati in entrata e in uscita dalle due unità produttive prospicienti e site ai civici 5 e 28 è necessario istituire un divieto di sosta su uno dei due lati di Via Salerno in prossimità di tali fabbricati;

**SENTITO** in merito il Comandante del Corpo Unico Intercomunale di Polizia Municipale Tresinaro-Secchia, Distretto di Rubiera;

**RITENUTO** pertanto di poter accogliere l'istanza presentata dalla ditta BENEVELLI s.r.l.;

**VISTI** gli artt. 5 e. 7 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L. n. 285 del 30 aprile 1992;

VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

RITENUTO di provvedere in merito;

## ORDINA

**L'istituzione di un divieto di sosta permante h. 24 con rimozione forzata sul lato ovest di Via Salerno prospiciente il civico 28, per un tratto di lunghezza di circa 16 metri.**

Il provvedimento di cui sopra è portato a conoscenza degli utenti della strada mediante apposizione della prescritta segnaletica orizzontale e verticale.

All'esecuzione della presente ordinanza sono tenuti gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del vigente Codice della Strada;

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa:

**a.** all'**Ufficio Relazioni con il Pubblico** per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Rubiera, [www.comune.rubiera.re.it](http://www.comune.rubiera.re.it)

**b.** al **Corpo Unico Intercomunale di Polizia Municipale** dell'Unione Tresinaro Secchia, Distretto di Rubiera;

## SI RENDE NOTO

CHE il Responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 5 della Legge 7 agosto 1990 n.241 cui rivolgersi e chiedere informazioni in caso di bisogno è il è il geom. Ivano Leoni;

CHE a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n.° 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà, ai sensi della Legge n. 1034/1971, presentare ricorso giurisdizionale entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo della Stato, ai sensi del D.P.R. 1119/1971, entro 120 giorni dalla pubblicazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Geom. Ivano Leoni)

